



**Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche del lavoro**

**Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34
Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 23-902
Deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2022, n. 9-5967**

BANDO SOGGETTI ATTUATORI

**Misura - Consulenza Sviluppo Impresa per la realizzazione di
“Servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio
piemontese”**

Periodo 2022- 2023

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. _10_ del _17/01/2023

1. FINALITÀ E RISORSE

In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 14/2019 e dall'articolo 43, comma 1 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. e in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con la D.G.R. n. 9-5967 del 18/11/2022 (di seguito anche "Atto di indirizzo"), l'obiettivo del presente Bando è quello di selezionare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le proposte progettuali dei **soggetti attuatori** iscritti nell'Elenco di soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, istituito con determinazione dirigenziale n.568 del 05.10.2020, integrata con determinazione n. 97 del 23.02.2022 in attuazione della D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019 e in esito alla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.5.2020.

La suddetta selezione ha la finalità di individuare le migliori proposte progettuali per il rilascio di servizi a sostegno alle piccole e medie imprese in situazione di pre-crisi, crisi reversibile o a rischio di difficoltà (di seguito anche "soggetti target" o imprese target"), al fine di agevolarne lo sviluppo e il rilancio, anche mediante la tempestiva rilevazione degli indizi di crisi e/o la sollecita adozione delle misure più idonee alla risoluzione delle medesime.

La dotazione finanziaria del Bando è pari a **€ 1.000.000,00** per il periodo 2022-2023.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Bando è finanziato nell'ambito della Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 e in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 23-902 e della Deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2022, n. 9-5967.

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 4 al Bando.

3. CONTENUTI

3.1 Soggetti attuatori

Il presente Bando è rivolto ai soggetti attuatori identificati nell'Atto di indirizzo approvato con la D.G.R. n. 9-5967 del 18/11/2022. Nello specifico, sono considerati attuatori i soggetti iscritti nell'Elenco di soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese (di seguito anche "Elenco"), istituito con determinazione dirigenziale n.568 del 05.10.2020, integrata con determinazione n. 97 del 23.02.2022 in attuazione della D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019 e in esito alla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.5.2020.

Alla data di presentazione della propria domanda, come da procedura prevista al successivo paragrafo 4.1, i soggetti attuatori devono essere iscritti al suddetto Elenco regionale e devono quindi essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti l'iscrizione a tale Elenco. Ai sensi del paragrafo 7 dell'Allegato "A" alla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020, con la quale sono state stabilite le modalità di gestione dell'Elenco regionale, eventuali variazioni dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti all'iscrizione all'Elenco devono essere comunicate alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro, la quale provvede ad effettuare i controlli sul mantenimento dei requisiti secondo quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato "A" sopra indicato.

Ai fini del raggiungimento delle finalità generali descritte nell'Atto di indirizzo e nel presente Bando, i predetti soggetti attuatori, in qualità di proponenti, possono presentare, **in forma singola o in forma associata (ATI/ATS)**, progetti per la realizzazione dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, oggetto del presente Bando.

3.2 Soggetti target

L'Atto di indirizzo ha individuato, come destinatari dei servizi oggetto del presente Bando rilasciati dai soggetti attuatori di cui al precedente paragrafo 3.1, le imprese PMI¹ in situazione di pre-crisi, crisi non strutturale reversibile o a rischio di difficoltà.

I soggetti target (di seguito anche "imprese target"), in qualità di **beneficiari** delle agevolazioni relative ai suddetti servizi, potranno presentare domanda di accesso ai servizi ammissibili, in risposta all'apposito Bando che verrà indetto a seguito di completamento della procedura di selezione delle proposte progettuali dei soggetti attuatori, come stabilita al successivo paragrafo 4.2. Per la presentazione della propria domanda, le imprese target dovranno interfacciarsi preliminarmente con il soggetto attuatore individuato per il rilascio dei servizi, al fine di verificare congiuntamente le caratteristiche della Misura, i requisiti di accesso e le necessità correlate ai servizi da ricevere.

Sono ritenute ammissibili le imprese PMI target che, **alla data di accoglimento del servizio da parte del soggetto attuatore e alla data di presentazione della propria domanda di agevolazione**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) sono regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- 2) hanno almeno una unità locale attiva e localizzata in Piemonte;
- 3) hanno prevalente attività e occupazione in Piemonte (requisito soddisfatto quando nel territorio regionale siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione);
- 4) esercitano attività principale, quale risultante dal codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale, in un settore che non sia escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, ai sensi del quale viene concessa l'agevolazione. Le attività economiche incluse ed escluse sono indicate nell'Allegato 5 del presente Bando;
- 5) si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - si stanno manifestando sintomi più o meno rilevanti di "pre-crisi", difficoltà operativa e/o finanziaria, ma l'impresa non è ancora in un conclamato stato di crisi;

¹ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, la categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

- l'impresa non versa in una situazione di crisi strutturale, bensì di crisi "reversibile": sono presenti presupposti oggettivi di risoluzione delle criticità verificatesi e di continuità aziendale, eventualmente garantita anche attraverso il passaggio generazionale o il trasferimento d'impresa (es. famiglia o extra-famiglia) o ancora tramite processi di "workers buyout"².

Ai fini dell'accesso alla presente Misura, è considerata in situazione di pre-crisi o crisi reversibile l'impresa target:

- a) alla quale è attribuito un **rating** compreso necessariamente *tra* **BB e CCC**;
- b) che **manifesta una o più criticità** di natura economica, finanziaria, patrimoniale, operativa, organizzativa, societaria, le quali presentano in ogni caso presupposti oggettivi di risoluzione, non determinando né una situazione di crisi conclamata e strutturale né una situazione di difficoltà, come indicata al successivo punto 6).

Entrambe le condizioni a) e b) devono essere soddisfatte. Per il dettaglio sulle modalità e i criteri di verifica dello stato di pre-crisi e crisi reversibile si rimanda al successivo paragrafo 3.2.1;

- 6) non sono in situazione di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" stabilita dall'Atto di indirizzo e indicata nell'Allegato 1 – DEFINIZIONI del presente Bando;
- 7) non hanno provvedimenti sanzionatori a causa di gravi inadempienze o irregolarità nei confronti dell'Amministrazione regionale.

3.2.1 Modalità e criteri di verifica dello stato di pre-crisi e crisi reversibile

La metodologia utilizzata per la verifica del possesso del requisito relativo alla situazione di pre-crisi e crisi reversibile, previsto per i soggetti target al precedente paragrafo 3.2, punto 5, si basa sulla verifica combinata dei seguenti elementi:

- a) **la classe di rating** attribuita all'impresa, che ai sensi del precedente paragrafo 3.2 deve essere necessariamente compreso *tra* **BB e CCC**, come risultante dalle analisi acquisite da Finpiemonte tramite modalità e servizi di uso comune nel sistema finanziario. Le classi di rating individuano, secondo la classificazione standard, una valutazione sintetica del grado di affidabilità e solidità finanziaria dell'impresa. Nel dettaglio:

BB contenuta: imprese con rischio di default non elevato ma che presentano una struttura societaria ed economico finanziaria con alcuni segnali di debolezza. La capacità di onorare i debiti è modesta e non si possono escludere occasionali ritardi di pagamento;

B non sufficiente: imprese con rischio non elevato di default, ma caratterizzate da struttura societaria ed economico finanziaria non sufficienti a garantire l'affidabilità nell'onorare i debiti commerciali;

CCC scarsa: Aziende con significativo rischio di default. Presentano debolezza strutturale e/o economico finanziaria che non consentono di onorare i debiti commerciali assunti;

² Operazione che prevede prima l'affitto poi l'acquisto dell'azienda in crisi (oppure l'acquisto dell'azienda in crisi) da parte dei suoi dipendenti che costituiscono una società cooperativa, dando così continuità all'attività produttiva e salvaguardando l'occupazione.

b) **presenza di cause che determinano la situazione di pre-crisi o crisi reversibile**, come dichiarate e motivate dall'impresa stessa nella propria domanda di agevolazione. In particolare, Finpiemonte procederà ad esaminare la domanda e la relazione allegata alla stessa, al fine di accertare la presenza di una o più criticità che siano indicative di una situazione di pre-crisi o crisi reversibile, secondo le definizioni riportate al precedente paragrafo 3.2, punto 5). Le criticità possono essere di natura:

- economica-finanziaria-patrimoniale: a titolo esemplificativo e non esaustivo, diminuzione dei ricavi per la perdita di una o più commesse e/o la riduzione degli ordini; carente diversificazione del portafoglio clienti; scarsa redditività dei ricavi; aumento dei costi con conseguente difficoltà di equilibrio economico e finanziario; presenza di problematiche legate a liquidità, cash flow e reperimento di risorse finanziarie; difficoltà nella copertura degli interessi; criticità legate alla sostenibilità dell'indebitamento finanziario e/o ad un rapporto inadeguato dello stesso rispetto al patrimonio aziendale; patrimonializzazione non congrua; scarso apporto di mezzi propri; criticità connesse al tempo medio di incasso dei crediti (DSO) e al tempo medio di pagamento dei fornitori (DPO); difficoltà legate all'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'eventuale gruppo di appartenenza dell'impresa target (gruppo societario o di fatto);
- operativa-organizzativa-societaria: a titolo esemplificativo e non esaustivo, criticità connesse alla necessità di apportare diversificazioni di prodotto e/o processo e innovazioni tecnologiche; inadeguatezza degli spazi e/o delle strutture e degli impianti di una o più sedi operative; insufficiente internazionalizzazione aziendale; problematiche legate all'organizzazione aziendale, di servizio e dei modelli di business; criticità connesse all'assetto societario; difficoltà legate all'organizzazione dell'eventuale gruppo di appartenenza dell'impresa target (gruppo societario o di fatto).

3.3 Interventi ammissibili

La Misura finanzia i servizi offerti dai soggetti attuatori a sostegno alle piccole e medie imprese target, come definite al precedente paragrafo 3.2, al fine di agevolare lo sviluppo e il rilancio.

Nei successivi paragrafi sono descritte nel dettaglio le attività ammissibili, con il relativo impianto organizzativo e le tempistiche di svolgimento.

3.3.1 Articolazione delle attività e impianto organizzativo

In relazione ai servizi offerti dai soggetti attuatori, **le attività si articolano in tre tipologie** corrispondenti a tre diverse fasi:

1. Attività preliminari

2. Servizi consulenziali

3. Servizi di tutoraggio.

I soggetti attuatori svolgeranno le suddette attività e servizi avvalendosi del personale interno alla propria struttura e/o mediante il ricorso a figure professionali esterne specialistiche, sulla base di quanto indicato nel proprio progetto.

Attività preliminari

La fase preliminare prevede due attività, strettamente collegate e complementari, che possono essere svolte sia in presenza sia a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili:

- a) organizzazione di attività di animazione, sensibilizzazione e divulgazione, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese tra i soggetti target; tali attività possono assumere la forma di workshop, webinar, seminari, eventi di comunicazione; la partecipazione a questi incontri è gratuita e non prevede alcuna selezione;
- b) attività di scouting mirate ad individuare le aree territoriali o i settori merceologici maggiormente a rischio di crisi sul territorio della Regione Piemonte.

Le attività preliminari sono **facoltative** e l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse deve essere richiesta dai soggetti attuatori nella propria domanda relativa alla proposta progettuale. Le ore per le attività preliminari e i relativi importi spettanti sono infatti riconosciuti **direttamente ai soggetti attuatori** e non sono quindi ricompresi nelle domande presentate dalle imprese target.

Sono ammissibili esclusivamente le ore per le attività preliminari rispondenti alle caratteristiche e finalità previste dal presente Bando e il cui svolgimento sia dimostrato formalmente attraverso indicazione di tali attività nel registro delle ore previsto per la rendicontazione (cfr. successivo Allegato 3) e/o attraverso documentazione attestante convocazioni e inviti (ad esempio in caso di workshop, webinar, seminari, eventi di comunicazione).

Destinatari delle attività preliminari

Alle attività preliminari gestite dai soggetti attuatori partecipano prevalentemente i soggetti target, così come definiti al precedente paragrafo 3.2.

Servizi consulenziali

I soggetti attuatori svolgono, nei confronti delle imprese target, attività di consulenza che si articolano dalla valutazione della effettiva situazione aziendale, anche con attività in loco per identificare congiuntamente alla proprietà e/o al management le aree di intervento, alla verifica delle concrete possibilità di sviluppo, rilancio e trasformazione del business aziendale.

Le attività ammissibili sono indicativamente elencate di seguito:

- analisi tecnica sulla situazione economica (analisi di ricavi e costi e relative marginalità), patrimoniale, tributaria, fiscale, finanziaria;
- ipotesi di soluzione di finanziamento e ricerca delle fonti opportune (sia nell'ambito delle fonti di finanziamento pubblico – a livello europeo, nazionale e regionale – sia nell'ambito dei capitali privati/bancari);
- analisi del mercato e della concorrenza;
- supporto di tipo legale;
- supporto all'internazionalizzazione, ove vi si ravvisi l'opportunità di una soluzione della situazione di pre-crisi o crisi reversibile;
- consulenze per la diversificazione della produzione anche in ottica dell'industria 4.0 (innovazione di processo e/o di prodotto);
- altri servizi di supporto, tra cui consulenze per supportare l'innovazione organizzativa, di servizio e dei modelli di business, eventualmente anche integrata con soluzioni tecnologiche - Impresa 4.0 (diverse da quelle di cui al punto precedente);

- analisi del contesto generale in cui opera l'attività imprenditoriale ed eventuale ri-definizione della filiera produttiva con l'individuazione di altri soggetti di interesse all'interno della stessa;
- elaborazione di un nuovo piano di marketing;
- eventuale ri-definizione della struttura operativa dell'impresa e dell'assetto organizzativo;
- analisi dei rischi a cui sono soggette le iniziative di sviluppo;
- aggiornamento complessivo della pianificazione economico-finanziaria;
- supporto nella redazione di business plan e analoghi documenti di programmazione, anche ai fini dell'utilizzo degli stessi per l'accesso alle fonti di finanziamento pubbliche e/o private;
- altre attività purché strettamente funzionali agli obiettivi della misura.

Servizi di tutoraggio

I soggetti attuatori svolgono, nei confronti delle imprese target, attività di accompagnamento nella implementazione del progetto di sviluppo e rilancio dell'impresa, prevedendo, in accordo con il management, le seguenti attività:

- presentazione del progetto di sviluppo e rilancio a potenziali investitori;
- supporto nella trattativa per l'ingresso di nuovi soci finanziatori;
- impostazione nuovo piano commerciale;
- ricerca di partner commerciali;
- ricerca di partner tecnologici e produttivi;
- definizione degli strumenti necessari a misurare i risultati prodotti dal cambiamento;
- verifica dell'efficacia dell'attività conseguente al nuovo piano di marketing;
- supporto al controllo di gestione;
- valutazione struttura aziendale a seguito della ridefinizione della stessa;
- altri eventuali supporti purché strettamente funzionali agli obiettivi della misura.

Destinatari dei servizi di consulenza e tutoraggio

Ai servizi di consulenza e di tutoraggio accedono i soggetti target così come definiti al precedente paragrafo 3.2, a seguito di specifica domanda di accesso ai servizi in risposta ad apposito Bando, per cui sia stata richiesta la preventiva iscrizione all'Anagrafe regionale sul SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – LAVORO.

Le domande di accesso ai servizi presentate dalle imprese target dovranno **obbligatoriamente prevedere entrambe le tipologie di servizi relativi a consulenza e tutoraggio.**

3.3.2 Tempistiche di svolgimento delle attività

Ai fini del riconoscimento degli importi spettanti per le ore dedicate dai soggetti attuatori al rilascio dei servizi previsti dal presente Bando, sono previste le seguenti tempistiche:

- **per le attività preliminari** sono ammesse le ore dedicate dal soggetto attuatore a partire **dalla data di invio della propria proposta progettuale tramite PEC**, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.1;
- **per i servizi di consulenza e i servizi di tutoraggio** sono ammesse le ore dedicate dal soggetto attuatore a partire **dalla data di presentazione della domanda di accesso ai servizi presentata dal ogni singolo soggetto target**, in risposta ad apposito Bando.

Il termine ultimo per lo svolgimento, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività descritte nel presente Bando è il **31.12.2023**.

Le spese afferenti devono essere pagate e quietanzate³ entro il **31.03.2024**.

3.4 Aree territoriali di intervento

Per garantire l'erogazione dei servizi alle imprese target, l'Atto di indirizzo ha previsto, sotto il profilo organizzativo, la seguente **ripartizione territoriale** delle attività oggetto del presente Bando:

- territori delle Province di Alessandria ed Asti;
- territorio della Provincia di Cuneo;
- territori delle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
- territorio della Città metropolitana di Torino.

Le singole proposte progettuali dei soggetti attuatori, presentate sia in forma singola sia in forma associata tramite ATI/ATS, potranno coprire uno o più territori come sopra indicati, in termini di erogazione delle attività e servizi alle imprese target. La copertura delle aree territoriali verrà garantita nel seguente modo:

- a) in caso di domande presentate in forma singola, dovrà essere garantita la presenza di almeno uno sportello del soggetto attuatore in ogni area territoriale individuata nel progetto;
- b) in caso di ATI/ATS, dovrà essere garantita la presenza, in ogni area territoriale individuata nel progetto, di almeno uno sportello di uno dei soggetti attuatori aderenti.

3.5 Costi ammissibili

Ai fini del presente Bando sono ammissibili esclusivamente i costi correlati alle ore dedicate dai soggetti attuatori, **sia mediante personale interno sia mediante il ricorso a figure professionali esterne specialistiche**, alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 3.3. **Il costo orario massimo** per lo svolgimento di tutte le attività e i servizi (attività preliminari, servizi di consulenza e servizi di tutoraggio) **è pari a euro 80,00 (IVA esclusa)**. Tale costo è stabilito dal paragrafo 9.1 dell'Atto di indirizzo, ai sensi del quale si applicano i parametri predeterminati di costo previsti con Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 11.10.2018 per interventi simili a quelli relativi al presente Bando, tenuto conto dell'esigenza di garantire la messa a disposizione da parte dei soggetti attuatori di spazi fisici (sportelli per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto) e di figure qualificate per la consulenza specialistica nelle materie afferenti alla presente Misura. Qualora gli importi relativi alle ore dedicate alla realizzazione delle attività e dei servizi siano inferiori al suddetto importo orario massimo ammissibile, gli stessi devono essere calcolati e successivamente rendicontati in base ai **costi effettivamente sostenuti**.

Non sono ammissibili altri costi diretti o indiretti sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi ammessi.

³ Per "spese pagate e quietanzate" si intende il completamento della rendicontazione di tutte le attività/servizi finanziati, con redazione e invio di tutti i documenti necessari alla rendicontazione finale.

L'importo finanziabile per ciascun **progetto presentato dai soggetti attuatori**, sia in forma singola sia in forma associata mediante ATS /ATI, deve essere **non inferiore ad euro 100.000,00 e non superiore a euro 250.000,00**.

Ai fini dell'ammissibilità delle attività e dei servizi, sono previste le seguenti limitazioni:

- attività preliminari: per ogni **progetto ammesso dei soggetti attuatori** (in forma singola o in forma associata tramite ATI/ATS) possono essere finanziate e rendicontate **un massimo di 250 ore** dedicate alle attività preliminari, al costo orario massimo sopra indicato. Non è previsto un limite minimo di ore per le attività preliminari in quanto lo svolgimento delle stesse è facoltativo, come indicato al precedente paragrafo 3.3.1;
- servizi di consulenza e tutoraggio: ogni **domanda dei soggetti target** dovrà rispettare le seguenti limitazioni minime e massime in termini di ore e di costi per i servizi:

Tipologia di attività/servizio	N. ore minimo per singola impresa	N. ore massimo per singola impresa	Costo orario massimo (IVA esclusa)	Costo servizio massimo per singola impresa (IVA esclusa)
Servizi consulenziali	150	300	€ 80,00	€ 24.000,00
Servizi di tutoraggio	50	200	€ 80,00	€ 16.000,00
TOTALE	200	500		€ 40.000,00

3.6 Tipologia ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione si concretizza, per i soggetti target destinatari, nella valorizzazione di ore per i servizi di consulenza e tutoraggio forniti dai soggetti attuatori, secondo i massimali indicati nel precedente paragrafo 3.5.

Per le attività preliminari gli importi vengono invece direttamente riconosciuti ai soggetti attuatori, secondo i massimali indicati nel precedente paragrafo 3.5.

3.6.1 Aiuti di Stato

Gli importi concessi nell'ambito degli interventi descritti, destinati alle imprese target mediante i servizi di consulenza e tutoraggio rilasciati dai soggetti attuatori, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga.

Gli interventi relativi alle attività preliminari non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

4. PROCEDURE

La gestione del presente Bando è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte") con determinazione dirigenziale n. 718 del 13.12.2022 e comprende: le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle proposte progettuali presentate dai soggetti attuatori, la notificazione degli esiti e dei provvedimenti ai soggetti attuatori, la ricezione e verifica delle rendicontazioni intermedie e finali presentate dai soggetti attuatori, l'attività di controllo in loco, l'erogazione ai soggetti attuatori degli importi spettanti a fronte della realizzazione dei servizi, il monitoraggio e controllo delle attività in sinergia con i soggetti attuatori.

4.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di candidatura contenenti le proposte progettuali dei soggetti attuatori, come individuati al precedente paragrafo 3.1, devono essere inviate a Finpiemonte S.p.A. **a partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 ed entro le ore 16:00 del 20 febbraio 2023**, utilizzando il modulo reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

I soggetti attuatori possono presentare le proposte progettuali **singolarmente o in Associazione temporanea d'impresa o di scopo (ATI/ATS)**. In caso di Associazione temporanea d'impresa o di scopo (ATI/ATS) la domanda deve essere presentata dal soggetto attuatore individuato come capofila. **Ogni soggetto attuatore può essere presente in una sola proposta progettuale**, a prescindere dalla presentazione della domanda in forma singola o in forma associata.

Il modulo di domanda deve essere inviato tramite posta certificata all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della **firma digitale** del legale rappresentante del soggetto attuatore (in forma singola o in qualità di capofila dell'ATI/ATS) indicato nel modulo di domanda, unitamente ai seguenti **allegati obbligatori**:

- a) **proposta progettuale** in coerenza con l'Atto di indirizzo approvato da Regione Piemonte, secondo la traccia predisposta da Finpiemonte S.p.A. e reperibile sul sito www.finpiemonte.it, alla quale devono essere allegati i documenti indicati nella traccia stessa e nello specifico:
- **documentazione che attesti la disponibilità degli sportelli già individuati** per la realizzazione dei servizi (copia conforme all'originale dei contratti di proprietà, locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrati). **Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia in possesso dell'Amministrazione regionale**, devono essere indicati gli estremi della consegna ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti che nel frattempo non siano intervenute variazioni;
 - **CV delle figure professionali** coinvolte nella realizzazione degli interventi proposti. **Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia in possesso dell'Amministrazione regionale**, devono essere indicati gli estremi della consegna ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto attuatore che attesti che nel frattempo non siano intervenute variazioni.
- b) *(ove ricorra il caso)* **per le domande presentate in forma associata:**
- **in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, copia conforme dell'atto notarile di costituzione dell'ATI/ATS, unitamente ad una dichiarazione di tutti i soggetti interessati**, da redigere secondo il modello standard reperibile sul sito www.finpiemonte.it, attestante le dichiarazioni e gli impegni correlati alla partecipazione al presente Bando;

- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, dichiarazione di tutti i soggetti interessati, da redigere secondo il modello standard reperibile sul sito www.finpiemonte.it, attestante l'intento di costituire una ATS o ATI, con relativa indicazione del soggetto capofila, nonché le dichiarazioni e gli impegni correlati alla partecipazione al presente Bando.

Le domande sono soggette a imposta di bollo⁴. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno escluse senza possibilità di recupero:

1. le domande non inviate, con i relativi allegati obbligatori, tramite posta certificata nei modi e tempi previsti per lo sportello di presentazione, come indicati nel presente paragrafo;
2. le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori come indicati nel presente paragrafo, eccetto i documenti di cui alla lettera b) ove la domanda non sia presentata in forma associata tramite ATI/ATS;
3. le domande per le quali non sia stata apposta la firma del legale rappresentante, in fase di invio tramite posta certificata;
4. le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

4.2 Modalità di valutazione e selezione

La selezione è funzionale all'individuazione delle migliori proposte progettuali dei soggetti attuatori proponenti, rispondenti alle condizioni stabilite dall'Atto di indirizzo e dal presente Bando, attraverso un processo – guidato dai principi di trasparenza e uniformità di giudizio – che si realizza in due differenti e successivi momenti, come di seguito esposti.

Le seguenti operazioni istruttorie di selezione vengono effettuate da un **Comitato di valutazione** composto da un rappresentante della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e da un rappresentante di Finpiemonte.

⁴ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

1) Verifica di ammissibilità

La prima fase istruttoria prevede la verifica sulla conformità ai requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando da parte dei soggetti attuatori e nello specifico riguarda:

- la conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità e alle indicazioni di presentazione previsti nell'Atto di indirizzo e nel presente Bando;
- la verifica sul possesso dei requisiti da parte del soggetto attuatore proponente;
- la verifica dei requisiti di progetto.

2) Valutazione di merito

La valutazione di merito, che è subordinata al positivo superamento della verifica di ammissibilità di cui al precedente punto 1), ha lo scopo di generare una **graduatoria per punteggio** che consente di attribuire le risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità.

A questo proposito, come previsto dal paragrafo 9.1 dell'Atto di indirizzo, le proposte progettuali dei soggetti proponenti saranno analizzate con riferimento alle seguenti classi di valutazione e peso relativo:

Classe di valutazione	Peso relativo
A – Soggetto proponente	25%
B – Caratteristiche della proposta progettuale	60 %
C – Sostenibilità	15 %
D – Offerta economica	non applicata

Ai fini dell'inserimento in graduatoria, la proposta progettuale deve raggiungere un **punteggio minimo pari a 30**.

Le proposte progettuali sono ammesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a € 1.000.000,00, sulla base della graduatoria approvata a fronte dell'attribuzione dei punteggi assegnati alla luce della suddetta griglia di valutazione, con la quale viene stabilito il peso complessivo dei singoli progetti.

Per quanto riguarda ognuna delle classi sopra citate, la valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

a) Soggetto proponente

- precedenti esperienze nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI;
- caratteristiche e organizzazione interna;
- capacità di promuovere le iniziative sul territorio.

La valutazione riguarda il soggetto proponente, in caso di domande presentate in forma singola, oppure l'ATI/ATS e i relativi soggetti che ne fanno parte, in caso di domande presentate in forma associata.

b) Caratteristiche della proposta progettuale

- obiettivi specifici, destinatari, articolazione degli interventi;
- conoscenza del tessuto economico produttivo territoriale;
- coerenza del progetto in riferimento agli obiettivi del presente Bando;
- strumenti e metodologie in grado di potenziare/incrementare l'efficienza e l'efficacia degli interventi proposti.

La valutazione riguarda il progetto presentato in forma singola dal soggetto attuatore proponente oppure il progetto presentato in forma associata dall'ATI/ATS e dai relativi soggetti che ne fanno parte.

c) Sostenibilità

La valutazione di questa classe di selezione consiste nell'accertare la coerenza della struttura del soggetto proponente in termini di:

- spazi fisici rispetto alla proposta progettuale;
- risorse umane utilizzabili per la realizzazione degli interventi.

La valutazione riguarda il soggetto proponente, in caso di domande presentate in forma singola, oppure l'ATI/ATS e i relativi soggetti che ne fanno parte, in caso di domande presentate in forma associata.

d) Offerta economica

La valutazione del "prezzo" non viene effettuata in quanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 11.10.2018, sono stati previsti parametri predeterminati di costo relativi a interventi simili (ovvero massimo 80 euro/h iva esclusa), che vengono applicati anche al presente Bando, come indicato al precedente paragrafo 3.5.

Le procedure e tempistiche di istruttoria sono indicate nell'Allegato 2, punto 1, del presente Bando.

4.3 Modalità di rendicontazione ed erogazione

I soggetti attuatori sono tenuti a presentare a Finpiemonte la rendicontazione delle attività e dei servizi svolti (attività preliminari, servizi di consulenza e servizi di tutoraggio), unitamente a tutta la documentazione richiesta, secondo le modalità previste dall'Allegato 3 del presente Bando.

I soggetti attuatori dovranno presentare **rendicontazioni a stato di avanzamento attività** nei seguenti periodi:

- rendicontazione intermedia entro il 30/09/2023 per le attività svolte al 30/06/2023;
- rendicontazione intermedia entro il 31/12/2023 per le attività svolte al 30/09/2023;
- rendicontazione finale entro il 31/03/2024 per le attività svolte al 31/12/2023.

È obbligatorio rispettare i periodi previsti per le rendicontazioni ai fini del monitoraggio periodico sull'andamento delle attività.

L'erogazione di tutti gli importi, ivi compresi quelli relativi alle sovvenzioni concesse ai soggetti target per i servizi di consulenza e di tutoraggio, viene effettuata da Finpiemonte ai soggetti attuatori a stato avanzamento lavori, a fronte della realizzazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Bando e previa approvazione delle relative rendicontazioni.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni sono riportate all'Allegato 3 del Bando mentre la relativa modulistica è pubblicata sul sito www.finpiemonte.it.

4.4 Proroghe e variazioni

Non sono consentite proroghe alla realizzazione degli interventi ammessi che comportano il superamento del termine massimo di completamento delle attività del 31/12/2023, previsto al precedente paragrafo 3.3.2.

Sulla base dell'andamento delle attività della Misura, a fronte di monitoraggio periodico effettuato da Finpiemonte con i soggetti attuatori, potrà essere eventualmente valutata la possibilità di una proroga della durata delle attività, da stabilirsi mediante Deliberazione della Giunta Regionale.

Le variazioni delle proposte progettuali dei soggetti attuatori vengono valutate in fase di esame delle rendicontazioni delle attività, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e delle indicazioni previste dal presente Bando. Le variazioni progettuali possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica del numero complessivo di imprese assistite e/o del numero di ore dedicate alle varie tipologie di attività e servizi (es. diminuzione o aumento di imprese assistite, diminuzione o aumento di ore per singola attività/servizio, spostamento ore da una tipologia di attività o servizio ad un'altra), fermo restando che un eventuale aumento del numero di ore per le attività/servizi non potrà in alcun modo comportare un aumento dell'importo complessivo ammesso per la proposta progettuale iniziale.

I soggetti attuatori hanno inoltre l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione in itinere che riguardi le figure apicali e ogni altra variazione significativa che possa interessare lo svolgimento delle attività della presente Misura.

4.5 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione delle domande dei soggetti attuatori, di valutazione e selezione delle stesse, di realizzazione e rendicontazione delle attività e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Presentazione domande soggetti attuatori	Soggetto attuatore	20/02/2023	No
Valutazione di ammissibilità e merito, pubblicazione graduatoria	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello di presentazione delle domande dei soggetti attuatori	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Soggetto attuatore	Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Opposizione al rigetto della domanda	Soggetto attuatore	Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto	No
Realizzazione delle attività e dei servizi previsti al paragrafo 3.3	Soggetto attuatore	Entro il 31/12/2023	Non sono consentite proroghe che comportano il superamento del termine massimo del 31/12/2023
Rendicontazione delle attività e dei servizi previsti al paragrafo 3.3	Soggetto attuatore	Prima rendicontazione intermedia: entro il 30/09/2023 Seconda rendicontazione intermedia: entro il 31/12/2023 Rendicontazione finale: entro il 31/03/2024	No
Esame rendicontazione delle attività e dei servizi previsti al paragrafo 3.3	Finpiemonte	Entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto intermedio e finale	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione degli importi spettanti	Finpiemonte	Consequente alla positiva valutazione della rendicontazione	No

4.6 Monitoraggio e controllo delle attività

In quanto soggetto responsabile della realizzazione delle attività, Finpiemonte, attraverso le informazioni rese disponibili dai soggetti attuatori in fase di rendicontazione, dovrà fornire tutti i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione delle operazioni di competenza.

Inoltre, in funzione delle proprie attribuzioni e competenze, Finpiemonte, oltre all'esame di tutte le rendicontazioni di cui al paragrafo 4.3, è tenuto ad effettuare i controlli in loco a campione sul 5% delle domande concesse ai soggetti target. Finpiemonte, ai fini del reperimento delle informazioni necessarie al completamento del controllo in loco, potrà estendere tale controllo anche al soggetto attuatore dei servizi.

I controlli e le verifiche riguarderanno anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., rilasciate sia dai soggetti attuatori (domanda / rendicontazione) sia dai soggetti target.

5. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei soggetti attuatori

L'approvazione della proposta progettuale mediante graduatoria e la conseguente autorizzazione a realizzare i progetti approvati genera l'obbligo per i soggetti attuatori, in forma singola o in forma associata (ATI/ATS), di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando ed in particolare a:

1. realizzare le attività e i servizi approvati a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, nel pieno rispetto dei contenuti e degli obiettivi dell'Atto di indirizzo e del presente Bando e senza introdurre modifiche che alterino totalmente la natura degli interventi ammessi;
2. presentare le rendicontazioni delle attività e dei servizi resi alle imprese target nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando;
3. fornire le informazioni necessarie per consentire controlli in loco da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti;
4. consentire i controlli di tipo amministrativo, documentale e in loco disposti da Finpiemonte S.p.A., di cui al precedente paragrafo 4.6;
5. agire in sinergia con Finpiemonte per consentire la corretta realizzazione delle attività previste dal presente Bando e il raggiungimento dei relativi obiettivi, garantendo l'interlocuzione e lo scambio periodico di dati e informazioni necessari ad un adeguato monitoraggio e controllo dei servizi finanziati;
6. comunicare a Finpiemonte eventuali variazioni alle caratteristiche e ai dati del soggetto attuatore contenuti nell'istanza;
7. assicurare, per gli aspetti di propria competenza, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma e degli obiettivi dello stesso, come previsto al paragrafo 15 dell'Atto di indirizzo;
8. impaginare qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi gli attestati di partecipazione agli eventi di animazione, tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi della Regione Piemonte), come previsto al paragrafo 15 dell'Atto di indirizzo.

5.2 Revoca delle agevolazioni

Le cause di **revoca totale** delle diverse agevolazioni sono le seguenti:

- gravi irregolarità emerse a seguito della verifica delle rendicontazioni e/o in sede di controlli in loco;
- perdita dei requisiti soggettivi dei soggetti attuatori e/o dei soggetti target entro la data di approvazione della rendicontazione finale.

Gli importi progettuali ammessi potranno essere **revocati parzialmente** per la seguente causa:

- il consuntivo di spesa ammesso al termine dell'esame di tutte le attività rendicontate sia inferiore all'importo progettuale inizialmente ammesso. In tal caso, viene disposta la revoca di quota del contributo (revoca parziale), in quanto, a fronte del consuntivo di spesa presentato relativo alla proposta progettuale approvata, è riconosciuto e finanziato solo l'importo regolarmente rendicontato.

5.3 Rinuncia

Nel caso in cui il soggetto attuatore intenda rinunciare alla realizzazione di tutto il progetto approvato, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

5.4 Restituzione delle agevolazioni

In presenza di revoche, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati degli interessi corrispettivi sul contributo erogato, calcolati utilizzando il tasso fissato dalla Commissione Europea per il recupero degli aiuti per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per quanto riguarda gli aiuti a titolo di *de minimis*, i termini per la conservazione della documentazione sono fissati in 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime citato. Pertanto, qualsiasi documento di cui i soggetti attuatori siano in possesso per quanto attiene ai servizi di consulenza e tutoraggio resi alle imprese target e finanziati a valere sul Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis", dovrà essere conservato dai soggetti attuatori stessi nel rispetto della suddetta tempistica.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria, e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal presente Bando, che la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679” (di seguito “RGPD” o “GDPR”), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018⁵; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018⁶; D.D. 532 del 30 settembre 2022⁷).

I flussi di dati presenti sui sistemi informativi saranno oggetto di trattamento da parte della Direzione “Istruzione, Formazione e lavoro” avvalendosi dei seguenti responsabili esterni:

- il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;

- Finpiemonte S.p.A..

L’informativa che segue concerne il trattamento dei dati personali da parte della suddetta Direzione.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi attivati dai dispositivi attuativi conseguenti al presente Atto di indirizzo nell’ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019, dalla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.5.2020 e dal presente provvedimento.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il contributo richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18.05.2018 n. 1-6847) è il Direttore “pro tempore” della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

I dati saranno trattati esclusivamente dal soggetto gestore, individuato come Responsabile (esterno) dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

⁵ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”.

⁶ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative”.

⁷ D.D. 532 del 30 settembre 2022 “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28 settembre 2018, n. 1-7574 in riferimento al PR FSE + 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019”.

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni, come previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali relativi alla presente misura (comprendenti, eventualmente, dati personali) potranno essere comunicati a:

- Autorità con finalità ispettive o che svolgono attività di controllo o di verifica (es. Procura della Repubblica, servizi di polizia giudiziaria compresa la Guardia di Finanza, Procura della Corte dei Conti), in adempimento di obblighi di legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L.241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

È possibile per i soggetti interessati esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. n. 14/2014, il responsabile del procedimento è:

- il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari di Finpiemonte S.p.A. (procedimento di approvazione dei progetti e di concessione delle agevolazioni);
- il responsabile pro tempore dell'Area Controlli di Finpiemonte S.p.A. (esame rendicontazioni, erogazioni, revoche e controlli in loco).

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Allegato 1 – DEFINIZIONI

- 1. IMPRESA:** ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003 *“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”*.
- 2. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'Atto di indirizzo, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata⁸ (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società⁹ (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Inoltre, le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure

concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis

R.D. 16/3/1942 n. 267) o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità e non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. L'impresa non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

- 3. FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D. lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale”. La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento

⁸ Secondo quanto indicato nell'Atto di indirizzo, per «società a responsabilità limitata» si intende in particolare le forme di società di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

⁹ Secondo quanto indicato nell'Atto di indirizzo, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intende in particolare le forme di società che figurano nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

Si ricorda che la firma digitale dovrà essere riconoscibile con un sistema idoneo, altrimenti la domanda sarà considerata non ricevibile e l'intero progetto decadrà.

Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria, selezione, valutazione e approvazione dei progetti dei soggetti attuatori

Il procedimento di valutazione indicato al paragrafo 4.2 del presente Bando viene concluso **entro 30 giorni** dalla data di chiusura dello sportello di presentazione delle proposte progettuali dei soggetti attuatori.

Qualora Finpiemonte S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richieda l'integrazione di documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla l. n. 241/90 e s.m.i., dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati a Finpiemonte S.p.A. entro il termine di **10 giorni** dalla data di notifica della richiesta stessa, le proposte decadranno d'ufficio.

Al termine dell'istruttoria di tutte le proposte progettuali pervenute, Finpiemonte S.p.A., responsabile del procedimento di selezione, provvederà a pubblicare la **graduatoria** approvata dal Comitato di valutazione ed a comunicare a mezzo PEC¹⁰ ad ogni soggetto attuatore le risultanze della fase istruttoria. Come indicato al paragrafo 4.2 del presente Bando, le proposte progettuali sono ammesse, sulla base della graduatoria approvata, fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari a € 1.000.000,00.

In caso di mancata approvazione, potrà essere presentata richiesta motivata di riesame entro il termine di **10 giorni** consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego inviata a mezzo PEC¹¹ da Finpiemonte.

Inoltre, Finpiemonte provvede ad inviare **comunicazione di autorizzazione a realizzare i progetti approvati**, la quale è subordinata:

- a) all'espletamento delle procedure di acquisizione delle informazioni antimafia (*D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.*), ove previsto dalla normativa vigente in materia;
- b) all'acquisizione dell'atto che formalizza la costituzione dei raggruppamenti temporanei (ATI/ATS) per le domande presentate in forma associata;
- c) all'acquisizione della documentazione che attesti la disponibilità degli sportelli dichiarati "da attivare" alla data di presentazione della domanda (copia conforme all'originale di contratti di proprietà, locazione, sublocazione, comodato o di servizi).

La documentazione di cui ai punti a) e b) è soggetta al controllo di Finpiemonte mentre la documentazione di cui al punto c) è soggetta al controllo della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro.

¹⁰ In caso di eventuale malfunzionamento della PEC, l'esito potrà essere trasmesso tramite lettera raccomandata.

¹¹ In caso di eventuale malfunzionamento della PEC, l'esito potrà essere trasmesso tramite lettera raccomandata.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **60 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

- a) esame dei documenti presentati dal soggetto attuatore;
- b) eventuali sopralluoghi presso il soggetto attuatore;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso all'agevolazione e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo al soggetto attuatore
oppure
- b) richiede al soggetto attuatore eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica al soggetto attuatore le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nei casi previsti ai punti b), il soggetto attuatore ha **15 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni richieste.

Se entro questo termine il soggetto attuatore:

1. invia le integrazioni richieste e vengono accolte;
2. non invia le integrazioni richieste;
oppure
3. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con esito positivo nel caso 1; con esito negativo nei casi 2 e 3 con conseguente avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

3. Revoca

3.1 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia al soggetto attuatore e/o al soggetto target la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento,
2. le cause,
3. il responsabile del procedimento,
4. le modalità con cui può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il soggetto attuatore e/o il soggetto target possono presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, le agevolazioni concesse vengono confermate, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione al soggetto attuatore e/o al soggetto target
- oppure
- nel caso in cui il soggetto attuatore e/o il soggetto target non abbiano presentato contro-argomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca delle agevolazioni.

3.2 Provvedimento di revoca delle agevolazioni

Finpiemonte comunica al soggetto attuatore e/o al soggetto target la revoca delle agevolazioni concesse, chiedendo, qualora sia già stata effettuata l'erogazione, la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti la Regione Piemonte avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.; Regione Piemonte presenterà altresì denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Allegato 3 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I soggetti attuatori dovranno trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione delle attività e servizi previsti al paragrafo 3.3 del presente Bando al seguente indirizzo PEC finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Si precisa che la documentazione deve essere trasmessa con firma digitale in formato CaDEs (.p7m)¹².

Le rendicontazioni devono essere trasmesse a **stato avanzamento lavori**, secondo le modalità previste sul sito di Finpiemonte e secondo le tempistiche indicate al paragrafo 4.3 del presente Bando e di seguito riportate:

- rendicontazione intermedia entro il 30/09/2023 per le attività svolte al 30/06/2023;
- rendicontazione intermedia entro il 31/12/2023 per le attività svolte al 30/09/2023;
- rendicontazione finale entro il 31/03/2024 per le attività svolte al 31/12/2023.

Documentazione relativa alla rendicontazione

- Dichiarazione sostitutiva attestante l'importo totale delle ore effettuate secondo il modello previsto nelle modalità di rendicontazione pubblicate sul sito www.finpiemonte.it ;
- Registro delle ore relative alle attività svolte per beneficiario;
- Breve relazione descrittiva dell'attività svolta per i soggetti target, a giustificazione delle ore inserite nel registro ore.

¹² Per la definizione di "FIRMA DIGITALE" si veda l'Allegato 1.

Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

Riferimenti normativa europea

- Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “RGPD”, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e applicato in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga.

Riferimenti normativa nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), art. 52;
- D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, adeguandolo al RGPD;
- D.Lgs 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che prevede, al Titolo II, “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”.

Riferimenti regionali

- Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.
- Art. 43, comma 1, della Legge regionale 34/2008 che prevede “Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale”;
- D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”;
- D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative;

- D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019, LR n. 34/2008, art. 43, D.lgs. 14/2019 - Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese. Attivazione dell'Elenco in via sperimentale”;
- D.G.R. n. 2-1312 del 4.05.2020, “Approvazione del Piano “Riparti Piemonte” relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l’anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l'emergenza sanitaria COVID-19” ed in particolare la scheda “Consulenza Sviluppo Impresa”;
- Determinazione dirigenziale n. 335 del 21.5.2020, L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 – 902 del 30.12.2019. Procedure e termini per l’iscrizione all’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19, modalità di gestione dell'Elenco regionale. Indizione avviso pubblico”;
- Determinazione dirigenziale n. 568 del 5.10.2020, L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 - 902 del 30.12.2019. D.D. 335 del 21.05.2020. Istituzione Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19”;
- Determinazione dirigenziale n. 97 del 23.02.2022, L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 – 902 del 30.12.2019. D.D. 335 del 21.05.2020 e D.D. 568 del 05.10.2020. Integrazione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19;
- D.G.R. n. 9-5967 del 18 novembre 20220, L.R. 34/2008, articolo 43 - Approvazione dell'atto di indirizzo, 2022-2023, per l'attuazione della Misura "Consulenza Sviluppo Impresa" per la realizzazione di "Servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese". Spesa complessiva di Euro 1.000.000,00. Disposizioni sull'Elenco regionale, a modifica della D.G.R. 23-902 del 30.12.2019;
- Determinazione dirigenziale n. 718 del 13 dicembre 2022, L.R. 34/2008, art. 43. Misura "Consulenza Sviluppo Impresa" per la realizzazione di "Servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese”. Accertamento di Euro 1.000.000,00 sul cap. 36253/2022 e impegno di spesa di Euro 1.000.000,00 sul cap. 178242/2022 a favore di Finpiemonte S.p.A. Approvazione schema di contratto di affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione della Misura. Impegno di spesa di Euro 118.709,26 (IVA inclusa) sul cap. 137060 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per la copertura degli oneri di gestione.

ALLEGATO 5 - ATTIVITÀ ECONOMICHE INCLUSE ED ESCLUSE

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis» modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga

Le agevolazioni previste dal presente Bando per i servizi di consulenza e tutoraggio, destinate ai soggetti target come definiti al paragrafo 3.2, sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga, il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività.

Pertanto, potranno presentare domanda in risposta ad apposito Bando e ricevere l'agevolazione le imprese target che, alla data di accoglimento del servizio da parte del soggetto attuatore e alla data di presentazione della propria domanda di agevolazione, sono in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3.2, tra i quali esercitare attività principale, quale risultante dal codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale, in un settore che non sia escluso dal campo di applicazione del suddetto Regolamento (UE) 1407/2013 «de minimis». Non sono quindi ammissibili le imprese che presentano progetti inerenti ad attività:

1. nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013;
2. nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
3. per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e/o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione¹³.

Inoltre, sebbene il Bando non preveda di concedere direttamente:

- aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;oppure
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione,

non saranno in ogni caso ammissibili i progetti che nel concreto possano rientrare nelle fattispecie sopra indicate.

Si ricorda che se un'impresa, operante nei settori esclusi, opera anche in uno o più dei settori, o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», la separazione tra attività incluse ed escluse deve essere dimostrata al soggetto concedente, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

¹³ Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.